

STATUTO

NORMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
BONARIA 8

Numero REA: CA - 301504

Codice fiscale: 03845180920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al rogito 11782	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, la	
	società cooperativa sociale di tipo "A" denominata "NORMA SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La sede della società è nel Comune di Quartu Sant'Elena,	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese.	
	La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre	
	duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema	
	di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la	
	suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coope-	
	rativa stessa opera;	
	- le disposizioni sulle ONLUS in quanto la cooperativa sociale	
	è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale	
	ai sensi dell'art. 10, ottavo comma, del Decreto Legislativo	

	4 dicembre 1997 n. 460;	
	- le norme del codice civile relative alle società cooperative	
	e per quanto non previsto dagli artt. 2511 e ss. cod. civ., e	
	in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a respon-	
	sabilità limitata.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lett. a) della sopra	
	citata legge n. 381/1991.	
	Il tutto con l'obbiettivo di conseguire finalità di solidarie-	
	tà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagia-	
	te, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,	
	dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e	
	formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambi-	
	ni, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il	
	profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre	
	e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emargina-	
	zione e di disagio sociale.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, preferibilmente, delle prestazioni lavorative dei so-	

[illegible]

pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

ARTICOLO 4

In particolare la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- gestire centri di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette, Istituti Geriatrici, Comunità Alloggio;
- fornire servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani, minori, disabili, malati terminali e psichiatrici, nuclei familiari e cittadini in difficoltà;
- gestire centri di accoglienza diurna e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale di anziani, di disabili psichici e/o fisici;

	- il trasporto e soccorso di infermi e disabili;	
	- gestire asili nido, scuole per l'infanzia di ogni ordine e	
	grado, nonché baby sitting e baby parking;	
	- gestire centri di accoglienza per minori in stato di disa-	
	gio, Comunità Alloggio, Case Famiglia atti al raggiungimento	
	del recupero educativo e al reinserimento nella società, favo-	
	rendone la formazione e l'occupazione lavorativa;	
	- fornire consulenza psicologica e pedagogica, attività socio	
	educative finalizzate, ma non esclusivamente, alla prevenzio-	
	ne ed al recupero del disagio giovanile, attività di recupero	
	e prevenzione dell'abbandono scolastico;	
	- gestire servizi di spiaggia day;	
	- fornire sostegni socio-educativi all'interno di nuclei fami-	
	liari in difficoltà;	
	- gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione so-	
	ciale e di mutuo-aiuto;	
	- gestire centri operativi di pronto intervento per tutelare i	
	diritti dei minori e salvaguardarli di ogni forma di violenza;	
	- promuovere campagne culturali e informative per i genitori,	
	laddove necessitano stimoli e confronti culturali e sociali;	
	- offrire servizi di supporto legati alla pre e post acco-	
	glienza scolastica, alla gestione di corsi alternativi, al	
	trasporto degli alunni e ulteriori servizi didattici, anche	
	presso strutture scolastiche;	
	- fornire assistenza scolastica educativa e/o assistenziale a	

	minori e/o portatori di handicap;	
	- gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione,	
	finalizzate alla prevenzione primaria;	
	- gestire centri, comunità terapeutiche e predisporre tutti	
	gli interventi atti al recupero delle tossicodipendenze (alco-	
	ol, droga, etc.);	
	- gestire sportelli di informazione e orientamento (Informa	
	giovani);	
	- promuovere laboratori per la socializzazione e lo sviluppo	
	delle capacità artigianali e artistiche;	
	- fornire assistenza infermieristica, terapia riabilitativa e	
	fisioterapica, assistenza sanitaria a carattere domiciliare	
	e/o realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti	
	e anche predisposti da Enti Pubblici o Privati;	
	- gestire centri di ascolto e orientamento;	
	- fornire servizi di attività educativa di strada;	
	- gestire colonie, attività di animazione turistica, centri e	
	aree adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitati-	
	vi;	
	- svolgere l'opera animazione, promuovere attività sportive,	
	musicali, ricreative e culturali;	
	- gestire mense, centri di ristoro e di accoglienza;	
	- organizzare corsi di formazione professionale nonché stage,	
	conferenze, seminari e convegni;	
	- erogazione di servizi ad organismi, enti, Associazioni, Coo-	

	perative aventi finalità similari;	
	- la fornitura di servizi di consulenza e assistenza ad utenti	
	pubblici e privati in materia di servizi sociali, di avvio e	
	gestione di strutture di accoglienza, di partecipazione di ga-	
	re d'appalto nonché nella predisposizione di altri supporti	
	formativi necessari alla gestione dei servizi sociali in gene-	
	re;	
	- la fornitura di prestazioni specialistiche con personale ad-	
	detto alla gestione dei servizi amministrativi e della rivela-	
	zione ed elaborazione di dati, di prestazioni di manodopera	
	specializzata, di supporto tecnico e organizzativo, come ri-	
	chiesto dagli utenti a completamento e integrazione delle for-	
	niture e dei servizi resi nell'ambito delle altre attività	
	previste dall'oggetto sociale anche attraverso la prestazione	
	di soggetti svantaggiati;	
	- avviare e gestire percorsi di accompagnamento sociale e giu-	
	ridico rivolti a cittadini stranieri;	
	- curare la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio,	
	servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze -	
	madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti	
	privi d'assistenza familiare;	
	- erogare assistenza qualificata con finalità educative e ri-	
	creative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati	
	allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare, compresa	
	l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e post scuola	

	e/o centri estivi e in genere attività di animazione legate al	
	tempo libero, (estate ragazzi, eventi ludico socializzanti,	
	soggiorni per minori);	
	- gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici	
	e/o privati o consorzi tra di essi asili nido, micro nidi,	
	baby parking, ludoteche e laboratori ludico-creativi per l'in-	
	fanzia (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di	
	territorio o in altri contesti);	
	- gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di	
	istruzione;	
	- offrire servizi di assistenza domiciliare e/o presso ospeda-	
	li o case di cura o di riposo ad anziani e a persone che per	
	il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o me-	
	no temporanea, non sono in grado di far fronte in modo autono-	
	mo alle esigenze di tipo domestico, igienico-sanitario, di	
	rapporto sociale;	
	- coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, servizi per	
	prestazioni specialistica, sia in proprio che in convenzione	
	con enti pubblici e privati nonché con organizzazione dei ser-	
	vizi stessi, avvalendosi della collaborazione di soggetti mu-	
	niti dei necessari requisiti professionali, compresi servizi	
	di riabilitazione;	
	- istituire e gestire servizi di tele - soccorso, tele - assi-	
	stenza e tele - medicina;	

	- istituire e gestire progetti psico-educativi nelle scuole di	
	ogni ordine e grado come laboratori sulla gestione emotiva,	
	sportelli d'ascolto, etc.;	
	- organizzare e gestire servizi di segretariato sociale ed in-	
	forma giovani;	
	- pubblicare libri, opuscoli, riviste, dispense, audiovisivi,	
	cd, in quanto utili al perseguimento delle finalità sociali;	
	- promuovere ed organizzare progetti formativi (corsi, semina-	
	ri, convegni) rivolti ad operatori dell'area sanitaria e so-	
	cio-assistenziale (medici, psicologi, educatori, assistenti	
	sociali), nonché dell'area educativa (dirigenti scolastici,	
	insegnanti, animatori, volontari) rispetto alle problematiche	
	del disagio individuale, familiare e sociale;	
	- attivare progetti di formazione, consulenza e supervisione	
	rivolti a enti pubblici (Aziende Sanitarie locali, Regioni,	
	Province, Comuni, Consorzi, Servizi socio assistenziali, Co-	
	munità montane) o privati (Cooperative, Società, Consorzi, As-	
	sociazioni, Fondazioni) finalizzati al potenziamento delle ri-	
	sorse professionali nonché a sostenere l'inserimento lavorati-	
	vo e sociale delle persone disoccupate e delle fasce deboli	
	del mercato del lavoro (percorsi di sensibilizzazione, aggior-	
	namento, informazione ed informazione orientativa, formazione	
	orientativa e permanente, etc.);	
	- gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata in-	
	tensità assistenziale e sanitaria.	

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte direttamente nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o attraverso consulenti abilitati per la parte di attività riservata a professionisti iscritti ad appositi albi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Cooperazione.

Per il raggiungimento degli scopi suesposti e per la pratica realizzazione delle attività necessarie la Società potrà avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e privati, e agli stessi scopi stipulare convenzioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi comunali, regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai me-	
	desimi, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali	
	a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese a-	
	venti oggetto analogo od affine e/o connesso al proprio.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che, per la	
	loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializza-	
	zione, possano partecipare direttamente ai lavori della coope-	
	rativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	I soci persone fisiche possono essere:	

a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge

n. 381/91;

b) soci lavoratori;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza con la cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

ARTICOLO 6

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, cod. civ.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11

del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque
l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti
nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-
tà del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-
ne o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura
dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni
dei soci lavoratori.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
trattasi di persona fisica:	
a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
fiscale, la residenza, la cittadinanza del richiedente, i mo-	
tivi della richiesta e la categoria di soci cui si chiede di	
essere iscritto;	
b) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sot-	
toscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
adottate dagli organi sociali;	
d) le altre cooperative alle quali eventualmente l'aspirante	
socio è già iscritto.	
Alla domanda devono essere allegati:	
- copia del documento d'identità e del titolo di studio;	
- la documentazione attestante le proprie esperienze profes-	
sionali attinenti alle attività svolte dalla cooperativa.	
Fermo restando il dettato dell'art. 2522, 2 comma, cod. civ.,	
se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto sopra previ-	
sto, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti in-	
dicazioni:	
a) la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibili-	
	tà, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta dalla Cooperativa. La delibera di ammissione diventa	
	operativa ed è annotata nel libro soci dopo che, da parte	
	dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti ri-	
	chiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti,	
	la delibera di ammissione diventa inefficace.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la qua-	
	le delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	

minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su
proposta dell'Organo amministrativo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-
ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre coo-
perative che perseguano identici scopi sociali ed implichino
un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'orga-
no amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favo-
re di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine
a quello della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-
nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-

rativa.

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o scioglimento del rapporto sociale per causa di morte.

ARTICOLO 10

I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non può essere parziale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) non rispetti le regole del presente statuto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento ovvero, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che si riferiscano al rapporto mutualistico, nonché alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) non osservi il presente statuto o i regolamenti sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al

socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti;

h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

i) a seguito di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e fallimento.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da eseguirsi a cura dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci cui si riferiscono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c). La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio è divenuto operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari costoro, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, cod. civ.

ARTICOLO 15

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e

al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 17

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

ARTICOLO 18

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 19

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea nella quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi coloro che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci

[illegible]

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal cod. civ. per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito

mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ARTICOLO 26

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso che deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. Detto avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello

della prima.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale della società, purché in Italia.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 27

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 28

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti
gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni alle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 30

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che
siano in regola con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto,
qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-
do comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-
vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di
socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o
Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cin-
que) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 31

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o ancora in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 32

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati nell'atto costitutivo.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o anche dietro domanda, da un componente, o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato decaduto ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato riconosciuto.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.

	ARTICOLO 33	
	L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non	
	siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei	
	soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo,	
	all'Organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci;	
	- redigere i bilanci di esercizio;	
	- compilare eventuali regolamenti interni;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-	
	ti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare	
	beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie fa-	
	coltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipo-	
	teche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere;	
	- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di	
	credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovven-	
	zioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	- conferire procure anche ai non soci;	
	- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso	
	comune;	

	- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresen-	
	tanza;	
	- assumere e licenziare il personale della società, fissandone	
	le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei	
	soci;	
	- concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	rappresentarla in giudizio;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali	
	obbligatori e sussidiari.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, op-	
	pure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-	
	ponenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provve-	
	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie i-	

scritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 34

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 35

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ARTICOLO 36

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 37

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera dell'Or-

gano amministrativo, ovvero entrambi gli Amministratori con poteri disgiunti, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 38

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, cod. civ., la cooperativa procede alla nomina quale organo di controllo di un sindaco unico o di un collegio sindacale in numero di tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di controllo se nominato esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi composto da soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria l'assemblea può nominare un sindaco unico, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti o un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di nomina di un sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore di cui al precedente comma, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	ARTICOLO 39	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovve-	
	ro tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti in-	
	disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute ad	
	un arbitro nominato, su istanza della parte interessata, dalla	
	Camera di Commercio del luogo in cui la società ha la sede le-	
	gale.	
	L'arbitro deciderà, secondo diritto e nei termini di legge,	
	con lodo impugnabile.	
	Detta clausola è vincolante per la società e per tutti i soci,	
	inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controver-	
	sia.	
	Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
	ovvero nei loro confronti.	
	Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromisso-	
	ria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

ARTICOLO 40

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 41

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 42

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

ARTICOLO 43

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-

44 di 45

Io sottoscritto Avvocato Maurizio Corona, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Esente da bollo